



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA
TASSA DEI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del

30.09.2020

Modificato con delibera n. 5 del 27.04.2021

Modificato con delibera n. del per adeguamento

alla Delibera Arera n. 15-2022



- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani-Riduzione superficarie
- Art. 10. Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo
- Art. 11. Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 12. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14. Piano Finanziario (pag. 189-191 delibera Arera)
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodo di applicazione del tributo
- Art. 17. Tariffe per le utenze domestiche
- Art. 18. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 19. Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 21. Bis Agevolazioni particolari
- Art. 22. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e compostaggio domestico
- Art. 23. Cumulo di riduzioni
- Art. 24. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 25. Tributo giornaliero
- Art. 26. Tributo provinciale – Tributi Arera



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

Art. 27.Riscossione (**MODIFICATO**)

Art. 28.Dichiarazione tari (**MODIFICATO**)

Art. 28 bis.Reclami e Richieste scritte di informazioni (**INSERITO**)

Art. 29.Rimborsi e compensazione (**MODIFICATO**)

Art. 30.Funziario Responsabile

Art. 31.Verifiche ed accertamenti

Art. 32.Sanzioni ed interessi

Art. 33.Accertamento con adesione

Art. 34.Riscossione coattiva

Art. 35.Importi minimi

Art. 36.Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 36 bis.Rateizzazione degli avvisi bonari di pagamento TARI (**INSERITO**)

Art. 37.Trattamento dei dati personali

Art. 38.Norme di rinvio (**MODIFICATO**)

Art. 39.Entrata in vigore e norme finali

Allegato "A"



ART. 27

RISCOSSIONE

1. *(La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento) è sostituito da:*

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016 n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- **Modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;**
 - **modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (MAV, RID, POS, sportelli ATM, ecc.);**
 - **attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, PagoPa.**
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso **bonario** di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso **bonario** di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge del 27/07/2000, n. 212, **nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.**
 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate (modificabili con apposita deliberazione), con scadenze da definirsi da parte della Giunta Comunale, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. **La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente non inferiore al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.** L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge del 27/12/2006, n. 296. **L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso bonario di pagamento deve essere emesso almeno 15 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso gli Ufficio Tributi del Comune.**



4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 10,00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un provvedimento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto ai sensi del comma precedente, si procederà alla notifica, **anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.**

ART. 28

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. La dichiarazione deve essere presentata **entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC o infine, **tramite lo sportello on line se disponibile**. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio a mezzo posta, alla data del rapporto di ricevimento **della consegna** nel caso di invio a mezzo fax, PEC o posta elettronica, **ovvero all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In **quest'ultimo caso** la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine **del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni**. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, **sia originaria che di variazione**, deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dal detentore qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi



comuni.

contenere:

- d) generalità dell'occupante/detentore/possessore (**contribuente**), il codice fiscale, la residenza, **il recapito postale di posta elettronica**;
 - e) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - f) **Estremi del titolo di possesso/occupazione (contratto di locazione, atto di compravendita, comodato d'uso gratuito)**;
 - g) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, **la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree**;
 - h) **Numero degli occupanti i locali**;
 - i) **Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi**;
 - j) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - k) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, **il recapito postale di posta elettronica del contribuente**);
 - b) **i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (legale rappresentante o responsabile)**;
 - c) **Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società**;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree **e loro partizioni interne**;
 - e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta anche nell'ipotesi di invio per posta elettronica o mezzo PEC, anche con firma digitale.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e se presentata nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione odì recupero d'ufficio a partire però dall'anno successivo a quello della variazione/cessazione.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
11. **In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.**
12. **Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette**



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti con il sistema “porta a porta” ed, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

13. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma riportandoli nel primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
14. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo per la determinazione della tariffa da applicare.
15. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
16. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
17. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
18. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
19. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 5, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
20. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 14.
21. In deroga a quanto disposto dal comma 16, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

È aggiunto il seguente articolo:



ART. 28 BIS

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 28.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale dell'intestatario dell'avviso bonario;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica a cui è riferito l'avviso bonario, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirli;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi erroneamente addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni e ai reclami di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).



6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. **La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.**
2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. È ammessa la compensazione per le somme da rimborsare a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare all'ufficio entrate dell'Ente tale volontà, specificando i crediti e i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della Legge del 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.
7. **Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 28 bis del presente regolamento.**
8. **Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.**

È aggiunto il seguente articolo:

ART. 36 BIS

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI

1. **Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 28 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**
 - a) **l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 8.000,00;**
 - b) **l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;**
 - c) **l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50,00 euro;**



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Provincia di Avellino

- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentarivigenti applicabili **ed ai provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017 n. 205.**
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.